



COMUNE DI TRENTO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 30**

**del Consiglio comunale**

Oggetto: D.LGS. N. 50/2016 E S.M. - ART. 76 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DEL COMUNE DI TRENTO LINEE GUIDA DELLA P.A.T. IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI MEDIANTE APPALTO O CONCESSIONE - AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DI CONTESTO ATTIVAZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E INDIZIONE GARA IMPORTO A BASE DI GARA STIMATO TRIENNALE EURO 16.725.129,00 (AL NETTO DEGLI ONERI FISCALI).

Il giorno 17.02.2021 ad ore 18.00 in videoconferenza presso la sede del Comune in seguito a convocazione disposta con regolari avvisi recapitati a termini di legge ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale sotto la presidenza del signor Piccoli Paolo presidente del Consiglio comunale.

Presenti: presidente **Piccoli Paolo**

sindaco **Ianeselli Franco**

consiglieri **Angeli Eleonora**

**Baggia Monica**

**Bosetti Stefano**

**Bozzarelli Elisabetta**

**Bridi Vittorio**

**Brugnara Michele**

**Bungaro Corrado**

**Carli Marcello**

**Casonato Giulia**

**Chilà Filomena**

**Dal Ri Alessandro**

**Demattè Daniele**

**Fernandez Andreas**

**Filippin Giuseppe**

**Filosi Luca**

**Fiori Francesca**

**Frachetti Piergiorgio**

**Franzoia Mariachiara**

**Gilmozzi Italo**

**Giuliani Bruna**

**Guastamacchia Fabrizio**

**Lenzi Walter**

**Maestranzi Dario**

**Maschio Andrea**

**Maule Chiara**

**Merler Andrea**

**Panetta Salvatore**

**Pedrotti Alberto**

**Raffaelli Anna**

**Robol Andrea**

**Saltori Alessandro**

**Serra Nicola**

**Stanchina Roberto**

**Tomasi Renato**

**Uez Tiziano**

**Urbani Giuseppe**

**Zanetti Cristian**

**Zanetti Silvia**

e pertanto complessivamente presenti n. 40, assenti n. 0, componenti del Consiglio.

Presenti: assessori esterni **Facchin Ezio**

Assume la presidenza il signor Piccoli Paolo.

Partecipa il Segretario generale Moresco Lorenza.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Scrutatori: Giuliani Bruna e Gilmozzi Italo

## Il Consiglio comunale

udita la proposta del relatore riguardante l'oggetto n. 2021/8 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dal responsabile del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione;

premesso che la Giunta provinciale, con deliberazione di data 29.07.2019 n. 1116, ha definito le linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali da parte degli Enti locali, individuando i livelli essenziali transitori delle prestazioni e dei servizi per le attività socio-assistenziali di livello locale e le attività aggiuntive, da riconoscere in base alle priorità territoriali ed al budget approvato, con il medesimo provvedimento, per il triennio 2019-2021, alle Comunità/Territorio per la gestione in regime di competenza;

tenuto conto che tra le funzioni socio-assistenziali di livello essenziale rientra il servizio di assistenza domiciliare e di contesto che si concretizza in prestazioni di aiuto domiciliare e sostegno relazionale intra ed extra familiare a persone o a famiglie residenti nel territorio provinciale che, indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali ed essendo prive di adeguata e sufficiente assistenza, necessitano di sostegno, in via temporanea o continuativa, in relazione al verificarsi di situazioni di insufficienza funzionale, da qualsiasi causa dipendente, o di situazioni che comportino il rischio di emarginazione;

tenuto conto che il servizio in questione, in precedenza svolto anche con personale dipendente dell'Amministrazione comunale, è stato completamente esternalizzato e l'attuale affidataria del servizio erogato sul Territorio Val d'Adige è l'Associazione Temporanea fra le Imprese F.A.I. s.c.s. (capogruppo), S.A.D. s.c.s. e S.T. Gestioni s.c.s. (subentrata a Delfino s.c.s.), sulla base di contratto d'appalto n. 1711 rep. stipulato in data 14 settembre 2006 a seguito di confronto concorrenziale tra soggetti privati idonei al convenzionamento, come allora previsto dagli artt. 38, 39 e 39 bis della L.p. n. 14/1991 s.m. e i. (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento);

preso atto che l'affidamento era stato disposto per la durata di tre anni, decorrenti dal 1° gennaio 2007, con facoltà di proroga da parte dell'Amministrazione comunale per un ulteriore periodo di tre anni, fino ad un massimo di sei anni complessivi, a seguito di espresso provvedimento dirigenziale;

dato atto che con la Legge provinciale 27 luglio 2007 n. 13 rubricata "Politiche sociali nella provincia di Trento" sono stati definiti i principi e le disposizioni in materia di programmazione, organizzazione e gestione dei servizi socio-assistenziali nella provincia di Trento, in armonia con i principi e i valori della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nel rispetto dei livelli essenziali previsti dalla normativa nazionale. L'efficacia delle disposizioni in materia di autorizzazione, accreditamento e affidamento dei servizi socio-assistenziali, ivi previste, è stata tuttavia rimandata all'approvazione del relativo regolamento di attuazione;

premesso che il Comune di Trento, con determinazione dirigenziale 21 settembre 2009 n. 15/359, ha quindi preso atto della proroga della validità del precedente contratto, che in forza del combinato disposto dell'art. 53 "Disposizioni transitorie" della L.p. 27 luglio 2007 n. 13 e del comma 5 bis dell'art. 38 della succitata L.p. n. 14/1991, come introdotto dall'art. 47 della L.p. n. 16/2008 (legge finanziaria per la Provincia autonoma di Trento), avrebbe continuato ad operare fino alla data individuata nel Regolamento di autorizzazione, accreditamento ed affidamento dei servizi;

considerato che con la successiva emanazione del Decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018 n. 3-78/Leg. recante approvazione del "Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio-assistenziale" è stato disposto quanto segue:

- le disposizioni in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio-assistenziale producono i propri effetti a partire dal 1° luglio 2018;
- gli Enti locali disciplinano gli interventi di loro competenza - e conseguentemente indicano le relative procedure di affidamento - nel rispetto degli atti d'indirizzo e coordinamento della Provincia di cui all'articolo 9, comma 2 della Legge provinciale n. 3 del 2006, secondo quanto

- previsto dall'art. 31 della L.p. 27 luglio 2007 n. 13;
- le procedure di affidamento di cui al punto precedente devono concludersi entro il termine di tre anni (30.06.2021), fissato dal Regolamento ai sensi dell'art. 53, comma 6 della L.p. n. 13/2007, per l'adeguamento ai requisiti richiesti dalla nuova disciplina da parte dei soggetti autorizzati ed accreditati ex lege;
- i soggetti convenzionati alla data di entrata in vigore del comma 5 bis dell'art. 38 della L.p. n. 14/1991 (introdotto con legge collegata alla manovra di bilancio 2018) continuano, secondo quanto previsto dal medesimo articolo, a svolgere le attività sulla base delle convenzioni in essere, fino alla conclusione della nuova procedura di affidamento e comunque non oltre il termine di cui al punto precedente. Il regime transitorio dei rapporti tra la Provincia, le Comunità/Territori e i soggetti privati gestori dei servizi socio-assistenziali è stato in particolare disciplinato con specifiche linee guida approvate con deliberazione della Giunta provinciale 30 novembre 2018 n. 2215;

tenuto conto che gli atti di indirizzo e coordinamento previsti dagli artt. 9, comma 2 della L.p. 3 del 2006 e art. 31 della L.p. 27 luglio 2007 n. 13, presupposto necessario per la successiva indizione delle procedure di affidamento da parte degli Enti locali, sono stati rispettivamente adottati con:

- deliberazione della Giunta provinciale 29 luglio 2019 n. 1116, rubricata "linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali da parte degli enti locali", già citata in premessa;
- deliberazione della Giunta provinciale 7 febbraio 2020 n. 173, rubricata "Approvazione del Catalogo dei servizi socio-assistenziali previsto dall'articolo 3 del Decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg";
- deliberazione della Giunta provinciale 7 febbraio 2020 n. 174, rubricata "Legge provinciale sulle politiche sociali 2007. Adozione delle linee guida sulle modalità di affidamento e finanziamento di servizi e interventi socio assistenziali nella provincia di Trento" (di seguito più brevemente Linee guida). Tali Linee guida costituiscono atti di indirizzo e coordinamento e come tali hanno efficacia vincolante per gli Enti locali;

premesso che con l'articolo 27, comma 1 della Legge provinciale 13 maggio 2020 n. 3 è stato infine disposto che "In ragione della necessità di ridefinire, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le modalità di svolgimento dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, socio-educativi e per la prima infanzia già affidati o finanziati secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore di questa legge, ancorché scaduti alla medesima data, gli enti titolari del servizio possono disporre la proroga o il rinnovo, fino al 31 dicembre 2021 e comunque fino alla conclusione delle procedure per l'individuazione del contraente dei contratti, delle convenzioni o degli affidamenti in corso, comunque denominati". Tale disposizione veniva parzialmente modificata dall'art. 58 della L.p. 6 agosto 2020 n. 6, con espunzione della possibilità di proroga fino alla conclusione delle procedure e mantenimento della sola proroga al 31.12.2021;

dato atto che per effetto del complesso di tali disposizioni, ed in attesa del completamento della nuova procedura di affidamento, il contratto d'appalto n. 1711 rep. stipulato in data 14 settembre 2006 e s.m. in essere per la gestione del servizio di assistenza domiciliare è stato quindi prorogato ex lege oltre la data del 1° luglio 2018 e fino alla data del 30 giugno 2021, potendo l'operatività dello stesso essere ulteriormente estesa fino alla data del 31 dicembre 2021, in attuazione del precitato art. 27 della L.p. 13 maggio 2020 n. 3;

tenuto conto che in data 20 luglio 2020 la Giunta comunale veniva aggiornata dell'articolato percorso intrapreso dagli Enti locali (tra cui il Comune di Trento), su impulso del Servizio politiche sociali della Provincia, che vede coinvolti anche l'Università di Trento e la Fondazione Demarchi, attraverso gruppi studio e di approfondimento, incontri e audizioni in merito alla predisposizione dei vari documenti e all'esame dei processi correlati al nuovo regime di accreditamento (catalogo, linee guida delle modalità di affidamento e finanziamento dei servizi, definizione di criteri per determinazione della compartecipazione ai costi e dei corrispettivi per i servizi), che ha finora occupato quasi due dei tre anni previsti per l'effettuazione delle nuove procedure di affidamento/finanziamento dei servizi attualmente in regime di proroga. In tale seduta la Giunta veniva altresì informata delle previsioni contenute nella Legge provinciale 13 maggio 2020 n. 3, nel testo all'epoca vigente, nonché del lavoro congiunto svolto dal Servizio Attività sociali e dal Servizio Spazio argento e politiche abitative, con il supporto dell'Ufficio Appalti, che ha portato all'individuazione della gara di appalto (sopra soglia comunitaria) quale procedura più idonea per l'affidamento del servizio in questione;

rilevato che sulla base di tali presupposti la Giunta ha quindi dato mandato ai Servizi comunali competenti di procedere alla predisposizione degli atti di gara, da sottoporre alla nuova

Amministrazione anche in considerazione dell'esigenza di rivalutare l'impatto economico che gli stessi presuppongono in termini di definizione del riparto complessivo del budget socio-assistenziale e della misura dell'intervento comunale integrativo dello stesso (da definire in sede di programmazione economica);

tenuto conto che trattandosi di affidamento di servizi socio-assistenziali sopra soglia europea (fissata in euro 750.000,00), le Linee guida prevedono, ai sensi dell'articolo 30, comma 1 della Legge provinciale n. 2/2016, le seguenti condizioni:

- alla gara d'appalto, possono partecipare i soli Enti del Terzo settore accreditati al sistema provinciale, con esclusione pertanto degli Enti profit;
- il contratto stipulato a seguito dell'affidamento non può avere durata superiore a tre anni;
- il gestore uscente non può partecipare alla procedura di gara per l'affidamento del medesimo servizio a conclusione del triennio, ad eccezione delle ipotesi in cui il servizio da erogare sia connotato da elementi di differenziazione rispetto al precedente. L'applicazione di tale limite vale per gli affidamenti posti in essere a seguito dell'entrata in vigore delle citate Linee guida e pertanto non vengono presi in considerazione gli affidamenti precedenti o già in essere;

dato atto che le suddette Linee guida dispongono che le Amministrazioni aggiudicatrici pubblichino sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE e con le eventuali ulteriori forme di pubblicità nazionali un avviso di preinformazione, come previsto dall'art. 75 della Direttiva 2014/24/UE, indicando che il servizio sarà affidato senza pubblicazione di un ulteriore avviso di indizione di gara, invitando gli operatori economici a manifestare il proprio interesse. Le Amministrazioni aggiudicatrici sono altresì assoggettate agli obblighi di post-pubblicazione, richiamati al par. 5.3 dell'allegato F delle Linee guida, che impongono di rendere noto il risultato della procedura d'appalto, mediante la pubblicazione in GUUE di un avviso di aggiudicazione contenente le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera H del Codice;

preso atto che l'accreditamento costituisce un requisito per la partecipazione alla gara d'appalto, le Linee guida prevedono che tra la pubblicazione dell'avviso e l'invito deve intercorrere un lasso di tempo sufficientemente ampio (tempo minimo 10 mesi), idoneo a consentire l'accreditamento nel rispetto dei tempi massimi di conclusione del procedimento fissati dalla Provincia autonoma di Trento (150 giorni decorrenti dalla presentazione della domanda, così come previsto nell'allegato A) alla determinazione dirigenziale 17 aprile 2020 n. 4 del Dirigente dell'UMST semplificazione e digitalizzazione, fatte salve le eventuali sospensioni previste dall'art. 3 comma 5 della L.p. n. 23/1992 e s.m.);

tenuto conto che la procedura relativa alla richiesta dell'accreditamento presenta dei profili di complessità anche rispetto alla raccolta della documentazione necessaria che potrebbe richiedere un tempo stimabile in almeno quattro mesi;

dato atto che per la predisposizione degli atti di cui alla presente procedura:

- l'avviso di preinformazione deve riportare i contenuti previsti dall'allegato V parte I della direttiva 2014/24/UE, come stabilito dall'articolo 75 della medesima direttiva e deve pertanto contenere una breve descrizione dell'appalto, il valore complessivo stimato e le caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione. L'approvazione e la pubblicazione del capitolato speciale d'appalto, nonché dei criteri di valutazione e la relativa ponderazione è invece differita alla successiva fase di invito;
- il requisito dell'accreditamento, di cui all'art. 20 della L.p. 13/2007, deve essere posseduto dagli operatori economici al momento dell'invio da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice dell'invito a presentare offerta, fermo restando la possibilità per i medesimi di manifestare il proprio interesse a seguito della mera presentazione della richiesta di accreditamento. Le modalità e le tempistiche del procedimento di accreditamento devono essere rese note agli operatori economici fin dall'avviso di preinformazione, in modo tale che gli stessi possano attivarsi per l'ottenimento del requisito, qualora ne risultino privi. L'avviso dovrà altresì specificare il termine per la ricezione delle manifestazioni d'interesse e quello per l'inoltro da parte dell'Amministrazione degli inviti a presentare offerta. Sarà onere degli operatori economici privi dell'accreditamento attivarsi tempestivamente per l'ottenimento del prescritto requisito; pertanto l'operatore economico interessato è tenuto a verificare puntualmente le proprie tempistiche interne di reperimento della documentazione necessaria e conseguente predisposizione della domanda di autorizzazione e accreditamento che, stante la complessità della procedura, potrebbe richiedere un rilevante lasso temporale, stimabile in un minimo di 4 mesi;

tenuto conto che la procedura di gara descritta presenta i seguenti elementi di peculiarità:

1. è prevista l'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e quindi

la possibilità di introdurre in sede di offerta tecnica aspetti premianti la qualità del servizio ed elementi di innovazione;

2. il peso percentuale massimo attribuibile alla componente economica è pari al 10 per cento;
3. è prevista l'applicazione delle clausole sociali di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 32 L.p. 2/2016 (garanzia di livelli salariali minimi e applicazione delle clausole relative alla riassunzione del personale) per garantire continuità occupazionale al personale uscente e assicurare stabilità delle relazioni con gli utenti del servizio, particolarmente importante per il target di utenza di riferimento. Nel caso specifico non si ritiene di prevedere la clausola sociale relativa all'inserimento di lavoratori svantaggiati per la peculiarità e la delicatezza del servizio in oggetto e per le esigenze dell'utenza di riferimento.
4. la durata complessiva della procedura (stimabile in anni 2), sensibilmente più elevata di una normale procedura d'appalto in ragione dell'esigenza di attendere un lasso temporale minimo di 10 mesi tra la pubblicazione dell'avviso e la data di invito. Tale termine può risultare parzialmente ridotto solo nel caso manifestino la volontà ad essere invitati alla procedura solo soggetti già in possesso dell'accreditamento di cui al D.P.P 9 aprile 2018 n. 3-78/Leg. considerato che, come chiarito dalla P.A.T., la Stazione appaltante può prevedere la pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse anche per un periodo inferiore a quello minimo di 10 mesi, purché venga comunque garantito il periodo minimo previsto dalla norma per il perfezionamento della procedura di accreditamento nei confronti dei partecipanti non accreditati;
5. la durata relativamente breve (triennale) del contratto, con conseguente aggravio del procedimento amministrativo derivante dalla necessità, data la lunghezza delle relative procedure, di dar avvio alla nuova procedura immediatamente a seguito della conclusione di quella corrente;
6. il gestore uscente non può partecipare ad ulteriore nuova procedura d'appalto, ad eccezione delle ipotesi in cui il servizio da erogare sia connotato da elementi di differenziazione rispetto al precedente;

rilevato che riguardo alla scelta della forma di affidamento si precisa che tale valutazione è stata compiuta, avvalendosi della griglia di valutazione appositamente predisposta dai competenti uffici provinciali (allegato A delle Linee Guida della Provincia autonoma di Trento sopracitate), da un gruppo di lavoro interno multiprofessionale, composto assistenti sociali, educatori professionali, funzionari sociali e figure amministrativo/contabili appartenenti al Servizio Attività sociali e al Servizio Spazio argento e politiche abitative. Tale valutazione è stata in particolare condotta partendo dall'analisi del contesto esterno e dalla verifica della coerenza ed adeguatezza delle azioni assicurate dall'attuale forma gestionale del servizio di assistenza domiciliare rispetto alle esigenze della popolazione anziana di riferimento e alle priorità di intervento declinate all'interno della progettualità sperimentale Spazio Argento;

dato atto che, all'esito di tale valutazione, analiticamente riportata all'interno della griglia di valutazione (Allegato A delle Linee guida) allegata alla presente nota, l'appalto è risultato essere la forma di affidamento maggiormente rispondente all'esigenza di garantire continuità di servizio sul territorio, sia in termini di prestazioni rese che di personale grazie alla possibilità di applicare le clausole sociali, nonché all'esigenza di assicurare effettiva possibilità di accesso a parità di condizioni ai richiedenti aventi diritto, possibilità che potrebbe risultare compromessa per le fasce di popolazione più deboli dall'applicazione per le seguenti motivazioni:

- l'Amministrazione è in grado di definire con precisione condizioni e modalità di esecuzione del servizio, che da decenni è oggetto di esternalizzazione e che, avendo natura prevalentemente prestazionale, procede in continuità con l'organizzazione complessiva attuale, seppur con la previsione all'interno del capitolato di una progettualità innovativa specifica relativa alla gestione di interventi assistenziali in forma condivisa;
- l'Amministrazione ha piena padronanza dei fabbisogni e delle modalità efficaci di risposta;
- l'Amministrazione ha bisogno di interventi e prestazioni standardizzate;
- l'Amministrazione ha ben determinato e delineato, nell'ambito delle proprie competenze, le caratteristiche e le modalità di esecuzione del servizio;
- l'Amministrazione richiede al soggetto gestore un ruolo prevalentemente organizzativo ed esecutivo, nell'ambito di piani assistenziali definiti dal competente Servizio sociale;
- l'appalto, nella sua strutturazione, consente una forma di collaborazione tra l'Amministrazione comunale e l'Ente gestore, che ancorché limitata rispetto alla coprogettazione, può comunque incidere in modo significativo nella gestione del servizio stesso, nonché nella scelta del soggetto gestore, con un prevalente peso agli aspetti qualitativi, limitando al solo 10% il peso massimo nell'attribuzione del punteggio finale di aggiudicazione destinato all'eventuale

- ribasso del prezzo;
- l'appalto assicura, mediante l'applicazione delle clausole sociali di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 32 L.p. 2/2016 (garanzia di livelli salariali minimi e applicazione delle clausole relative alla riassunzione del personale), adeguata tutela dei lavoratori, anche in caso di cambio del soggetto gestore;

considerato che il gruppo di lavoro interno ha anche analizzato la possibilità di utilizzare altri strumenti quali:

- la concessione: in tale contesto, non sembra una scelta applicabile principalmente in ragione, da un lato della necessità per l'Amministrazione comunale di mantenere la titolarità del servizio che si basa sulla presa in carico dei cittadini da parte del Servizio sociale, e dell'altro del rischio operativo legato alla gestione del servizio assolutamente sproporzionato che sarebbe in capo ad un possibile concessionario (non esiste certezza dei compensi derivanti dall'esercizio del servizio medesimo);
- il sistema di voucher – retta: lo strumento dell'accreditamento aperto attraverso tale sistema presuppone una capacità di scelta da parte del beneficiario che non sempre è presente per l'utenza seguita e che pertanto potrebbe acuire situazioni di disparità tra i cittadini;
- le procedure collaborative quali il contributo e la coprogettazione non risultano applicabili, trattandosi di un insieme di interventi in capo all'Ente pubblico e non quindi di attività/progetti gestiti da soggetti privati che perseguono un interesse generale da sostenere secondo il principio di sussidiarietà. Non è inoltre presente la necessità di una ridefinizione degli interventi erogati che, allo stato attuale, rispondono in maniera soddisfacente ai bisogni dei cittadini. La procedura in questione, oggettivamente complessa ed onerosa anche nel periodo successivo all'affidamento, non prevede la possibilità di applicare la clausola sociale;

rilevato che il servizio oggetto della presente deliberazione è orientato a:

- prevenire i rischi di disgregazione ed isolamento sociale e rimuovere le condizioni di emarginazione, evitando i collocamenti prematuri o impropri in strutture residenziali;
- favorire la permanenza della persona nel proprio ambiente di vita ed anche in altri contesti sociali di comunità, sostenendo e supportando le reti familiari nello svolgimento delle funzioni di cura e assistenza ed intervenendo su eventuali situazioni di difficoltà o scopertura del bisogno;
- assistere e accudire la persona nella cronicità, mantenendo il più alto livello di autonomia possibile;
- dare risposte tempestive alle famiglie e alle persone in situazioni di emergenza temporanea, garantendo la continuità della rete socio-assistenziale;
- promuovere e rafforzare la funzione della comunità, della cittadinanza attiva, del volontariato e delle relazioni familiari, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale;

preso atto che il servizio oggetto di affidamento prevede un servizio di assistenza domiciliare e di contesto, che comprende le seguenti prestazioni:

- A. cura della persona (per quanto riguarda l'igiene personale, la mobilitazione, l'alimentazione, la salute);
- B. cura della casa, del vestiario e del corredo (in quanto funzionali e strettamente connesse alle prestazioni di cui al punto precedente);
- C. sostegno nella vita quotidiana, sociale e di relazione (accompagnamenti a visite o strutture, supporto ai familiari, facilitazione dell'accesso alle iniziative territoriali), anche valorizzando il ruolo del volontariato;

tenuto conto che il servizio si rivolge a:

- persone anziane che, in assenza di adeguato o sufficiente supporto familiare, indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali, necessitano di sostegno assistenziale in via temporanea o continuativa;
- persone con disabilità temporanea o permanente fisica, psichica, sensoriale o plurima, anche a prescindere dal dato anagrafico;
- famiglie in difficoltà che necessitano di assistenza per uno o più componenti del nucleo familiare;
- in generale tutte le persone in situazione di fragilità.

I destinatari possono essere anche gruppi di (o più) persone residenti in un determinato contesto abitativo o comunità, siano esse laiche o religiose, e/o territorio;

considerato che il servizio di assistenza domiciliare e di contesto è erogabile:

1. in forma individualizzata, sulla base di specifici progetti assistenziali, con le seguenti modalità:
  - (a) in via ordinaria, di norma a tempo indeterminato e continuativo;

- (b) in emergenza per rispondere a particolari situazioni (es. a seguito di dimissioni ospedaliere) per un periodo massimo di 30 giorni effettivi e fino a 60 ore complessive per ciascun utente;
  - (c) in forma integrata con il comparto sanitario, quale intervento interdisciplinare precoce, con una durata in media di 6 settimane per 30 h medie settimanali;
2. in forma condivisa, secondo programmazione condivisa con il Comune, con le seguenti modalità:
- (d) in occasione dello svolgimento dei soggiorni climatici protetti al mare o al lago. Tali soggiorni, della durata di 15giorni/14notti, sono organizzati dal Comune con cadenza annuale, in favore di utenti che usufruiscono del servizio di assistenza domiciliare ed anche ad altre persone che ne fanno richiesta, al fine di promuovere il loro benessere e lo sviluppo della vita di relazione, in un contesto che favorisca una più ampia socializzazione, individuando una struttura ricettiva adeguata. Il servizio svolto in occasione dei soggiorni prevede tra le funzioni di supporto alla vita di relazione anche la gestione dei rapporti con la struttura, nonché l'organizzazione dei servizi e dell'animazione in loco. Dovrà essere inoltre garantita la presenza di una figura sanitaria per tutta la durata del soggiorno;
  - (e) quale presidio di quartiere o di condomino, da istituire negli ambiti territoriali individuati dal Comune di Trento. La funzione principale richiesta è quella di presidio fisso di contatto e sostegno nello svolgimento delle funzioni di vita quotidiane a favore dei nuclei familiari residenti negli ambiti territoriali individuali dal Comune. Gli interventi potranno prevedere anche accessi e visite individuali agli utenti nonché l'organizzazione di attività o accompagnamenti in gruppo, secondo una distribuzione delle ore di servizio flessibile e modulare in base alle esigenze rappresentate dai singoli nuclei familiari, assicurando a rotazione un effettivo e periodico sostegno alla totalità delle persone coinvolte. Le prestazioni erogabili nell'ambito dell'assistenza domiciliare condivisa di cui al presente punto sono riconducibili alle funzioni previste alla lettera C) del precedente elenco. Gli accompagnamenti possono essere disposti anche in favore di anziani residenti in altre zone del Comune, secondo una progettualità condivisa;

dato atto che l'erogazione del servizio individualizzato viene di norma espletata presso il domicilio dell'utente e, laddove previsto dal Piano assistenziale, anche presso spazi collettivi esterni (es. ambulatori, uffici pubblici, ecc.) o comunità religiose o laiche dove vivono le persone destinatarie degli interventi. L'erogazione del servizio in forma condivisa sarà invece erogata nei quartieri o condomini individuati dal Comune all'interno degli atti di gara, nell'ambito di luoghi deputati allo svolgimento di iniziative comuni nonché all'interno delle singole abitazioni, nonché per quanto concerne la gestione dei soggiorni climatici protetti, presso le strutture ricettive, site al mare o a lago, annualmente individuate dall'Amministrazione;

atteso che l'appalto non è suddiviso in lotti in ragione dell'esigenza di garantire parità di accesso al servizio agli utenti sull'intero Territorio Val d'Adige, assicurare una gestione dell'utente progressiva e continuativa in base all'evoluzione del bisogno (fisiologicamente in divenire in relazione al progredire dell'invecchiamento), assicurare continuità della relazione assistenziale, nonché garantire la sostenibilità economica dell'affidamento. In particolare per quanto concerne l'impossibilità di procedere con suddivisione in lotti su base geografica si rileva come la distribuzione sui quartieri dell'utenza in carico assuma valore puramente indicativo e presuntivo rispetto all'andamento delle future attivazioni, non potendo certo costituire limite all'accettazione delle stesse in base a criteri paritari di valutazione sulle diverse zone. Prevedere un frazionamento delle ore complessive su lotti definiti in base a criteri geografici determinerebbe un inevitabile irrigidimento del meccanismo di attivazione degli utenti che sarebbe condizionato dal rispetto del monte ore assegnato a ciascun lotto, pregiudicando potenzialmente la possibilità di svolgere attivazioni su un dato territorio pur in presenza di ore disponibili su diversa zona. Analogo ragionamento può essere svolto rispetto alla definizione di una suddivisione in lotti per fasce di complessità dell'intervento socio-assistenziale. Rispetto a tale ultima fattispecie la suddivisione in lotti è inoltre preclusa, oltre che per una ragione di equo riparto delle ore di assistenza tra diverse fasce di utenza, anche per l'esigenza di garantire continuità alla relazione assistenziale in considerazione della particolare vulnerabilità e fragilità della popolazione di riferimento. La relazione fiduciaria tra operatore e utente rappresenta infatti un elemento cardine del sistema di sostegno alla domiciliarità, che verrebbe necessariamente pregiudicata dall'assenza di continuità assistenziale sul peggioramento delle condizioni di autonomia del soggetto. Rispetto alle due tipologie di intervento, individuale e condiviso, si rileva come le stesse siano strettamente connesse sia per un profilo inerente la sostenibilità economica del costo orario posto a base di

gara, calcolato tenendo conto delle economie di scala derivanti dall'entità dell'appalto complessivamente considerato, che per un profilo connesso all'unitarietà della presa in carico e del valore aggiunto derivante dalla conoscenza diffusa dei bisogni. L'assistenza condivisa svolge infatti una funzione essenziale di precoce rilevazione delle situazioni di bisogno, finalizzata anche a promuoverne la presa in carico da parte dei servizi sociali e la conseguente attivazione di servizi individualizzati, assicurando continuità assistenziale e flussi informativi integrati;

dato atto che la durata del contratto d'appalto è fissata in 3 anni decorrenti dalla data del verbale di avvio del servizio, salvo avvio nelle more della stipula. Nelle more della stipula del contratto, ma ad aggiudicazione perfezionata, l'Amministrazione comunale può richiedere, tramite posta elettronica certificata, l'avvio anticipato del servizio nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e dell'art. 32, commi 8 e 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. L'avvio dell'esecuzione del contratto è comunque subordinato alla firma del verbale di avvio del servizio;

atteso che rispetto alla quantificazione delle prestazioni si prevede che il monte ore da erogare su base annua è stimato dal Comune nei seguenti valori:

- 210.700 ore annue per la gestione del servizio domiciliare e di contesto erogati in modo individuale, di cui:
  - 208.000 ore annue in via ordinaria;
  - 1.000 ore annue per la gestione del servizio di emergenza;
  - 1.700 in forma integrata con sistema sanitario;
- 2.300 ore annue per la gestione del servizio di assistenza domiciliare e di contesto erogato in modo condiviso;
- per il servizio di assistenza e di animazione degli utenti dei soggiorni climatici protetti, che comporta la messa a disposizione di personale di assistenza (1 operatore ogni 10 partecipanti fino a un massimo di 7 operatori, 1 figura di coordinatore e di 1 figura abilitata per le funzioni di assistenza sanitaria) per tutta la durata del soggiorno (15giorni/14notti) non è previsto un monte ore bensì un importo forfettario omnicomprensivo;

premesso che l'importo a base di gara stimato annuo è pari a euro 5.575.043,00, oneri fiscali esclusi, corrispondenti ad euro 16.725.129,00 (oneri fiscali esclusi) per la durata triennale. Come previsto della deliberazione della Giunta provinciale 29 maggio 2020 n. 726, per prevenire la diffusione del virus Covid-19 verrà effettuato un accantonamento annuo, nella misura del 2% massimo dell'importo contrattuale, quali oneri presunti per la sicurezza. Tali costi non sono oggi quantificabili in misura certa, in ragione del fatto che dipendono strettamente dalle scelte organizzative dell'aggiudicatario nonché dell'andamento della diffusione del virus e pertanto per la loro esatta quantificazione si è fatto rinvio ad un momento antecedente l'avvio dell'esecuzione del servizio, mediante variazione contrattuale;

tenuto conto che il competente Servizio quantifica l'importo complessivo triennale del servizio da appaltare pari a euro 20.070.155,00, importo al netto di I.v.a. e/o di altre imposte e contributi di legge, già comprensivi di eventuali modifiche contrattuali disposte ai sensi del combinato disposto degli artt. 29 della L.p. n. 23/1990 e s.m. e 27 della L.p. 2/2016 e s.m. nel limite del 20% dell'importo contrattualmente previsto;

rilevato che, tenuto conto dei recenti confronti con le parti sociali, si ravvisa l'opportunità di riservarsi la possibilità di valutare più precisamente l'impatto del riconoscimento dei costi di trasferimento, prevedendo una eventuale rivalutazione del valore stimato, così come indicato nell'avviso di preinformazione, nel range massimo del 2%, previa variazione di bilancio;

premesso che l'inserimento nella presente deliberazione consiliare dell'alinea premessuale da ultimo riportato (i.e. "rilevato che, tenuto conto ... 2%, previa variazione di bilancio") promana dalla avvenuta approvazione da parte del Consiglio comunale, come da verbale in atti, dell'emendamento a firma del Sindaco Franco Ianeselli acquisito a protocollo il 16.02.2021 al n. 42001;

premesso inoltre, con specifico riferimento a detto emendamento, quanto segue:

- che esso si sostanzia nell'inserimento, nella premessa di questa deliberazione, dell'alinea di cui si è già detto nonché nella riformulazione del punto 4 del dispositivo nel modo seguente: "di dare atto che con deliberazione del Consiglio comunale si procederà all'approvazione del Capitolato speciale d'appalto, riservandosi di valutare, tenuto conto dei contenuti di dettaglio del servizio richiesti, la necessità di apportare al valore stimato, da indicare nell'avviso di preinformazione, eventuali modifiche all'importo a base di gara nel range massimo del 2%, previa variazione di bilancio, dandone conto nel suddetto avviso";
- che in relazione ad esso la Dirigente del Servizio Appalti e partenariati ha apposto parere tecnico-amministrativo favorevole, con atto cartaceo recante firma autografa anticipato via e-

- mail il 16.02.2021 e formalmente dimesso a protocollo dell'Ente il 17.02.2021 al n. 42234;
- che in relazione ad esso la Dirigente del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali ha espresso il seguente parere di regolarità contabile 16.02.2021 n. 42007 prot.: “visto il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa del competente Dirigente del Servizio Appalti e partenariati reso ai sensi dell'art. 24 comma 3 del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, apposto in calce allo stesso emendamento, si rende parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 23 e dell'articolo 24 comma 3 del vigente Regolamento dei controlli, approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136 con le seguenti osservazioni: se l'approvazione del capitolato e dunque dell'indizione della gara, che richiede la prenotazione dei relativi fondi a bilancio, avverrà al di fuori e prima della variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 di cui agli artt. 175 e 193 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm., la possibilità di recuperare circa 120.000 euro in parte corrente sugli esercizi 2022 e 2023 del bilancio 2021-2023 deve avvenire con una variazione agli strumenti di programmazione finanziaria che, allo stato attuale degli elementi di conoscenza, richiede di effettuare scelte politiche che riducono spese correnti in ambiti/comparti diversi.”;

preso atto che nella nota di data 02 dicembre 2020 il Servizio Attività sociali precisa che, in base alle valutazioni effettuate e considerata la tipologia del servizio in gara, non vengono rilevati rischi interferenziali e per tale motivo non sono previsti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, salvo quanto specificato per gli oneri COVID;

atteso che il Servizio competente nella predisposizione del Capitolato e della documentazione di gara ha tenuto conto anche delle disposizioni in materia di sicurezza dei lavoratori e precisamente le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m. e delle procedure interne previste dal sistema di gestione della sicurezza del Comune di Trento;

verificato da parte del Servizio competente che, ai sensi della normativa locale vigente, trattandosi di appalto ad alta intensità di manodopera non è previsto il ricorso alle convenzioni quadro stipulate da APAC o da CONSIP ma in ogni caso si applica la disciplina specifica di settore prevista dalle Linee guida sopra citate;

preso atto che il competente Servizio comunica che la valutazione dei costi da porre a base dell'offerta economica è stata effettuata considerando:

- i corrispettivi attualmente in essere per il servizio in oggetto;
- l'incidenza costo manodopera;
- le voci di spesa che incidono sul servizio;

dato atto che il competente Servizio intende procedere mediante procedura ristretta all'indizione della gara tramite pubblicazione di un avviso di preinformazione per la presentazione della manifestazione di interesse (successiva alla presentazione della richiesta di accreditamento) fissando il termine di pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse in 6 mesi, precisando quanto segue:

- 1) nel caso manifestino interesse ad essere invitati alla procedura solo soggetti già in possesso dell'accreditamento di cui al p.P.P 9 aprile 2018 n. 3-78/Leg., l'Amministrazione procederà ad invitare i soggetti richiedenti e idonei a partecipare alla procedura entro il termine di 45 giorni successivi alla scadenza del periodo di 6 mesi dalla pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse, in quanto non risultano soggetti non ancora accreditati che necessitano di tempi tecnici superiori e pertanto non viene leso il diritto di partecipazione degli stessi;
- 2) nel caso manifestino interesse ad essere invitati alla procedura uno o più soggetti non in possesso dell'accreditamento di cui al p.P.P 9 aprile 2018 n. 3-78/Leg., l'Amministrazione procederà ad invitare i soggetti richiedenti e idonei a partecipare alla procedura entro il termine di 45 giorni successivi alla scadenza del periodo di 10 mesi dalla pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse, al fine di consentire il perfezionamento della procedura di accreditamento del/dei soggetto/i che non fossero in possesso dello stesso allo scadere dei 6 mesi;

posto che il competente Servizio intende utilizzare quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (miglior rapporto qualità/prezzo) prevedendo l'assegnazione dei seguenti punteggi:

- componente economica: 10 punti;
- componente tecnica: 90 punti.

Per la valutazione del prezzo si prevede l'utilizzo della formula di tipo non lineare prevista dal Decreto del Presidente della Provincia 21 ottobre 2016 n. 16-50/Leg., essendo il servizio oggetto di gara caratterizzato dall'alta intensità di manodopera, fermo restando che tale formula viene ad oggi peraltro prevista anche ai sensi della L.p. 2/2020 art. 2, comma 6 bis per gli affidamenti di importo

pari o superiore alla soglia europea. Tale formula tiene conto della tipologia del servizio e del punteggio complessivamente riservato alla parte tecnica ed alla parte economica dell'offerta in funzione della necessità particolarmente sentita dal legislatore di contemperare la premialità ai ribassi eccessivi con l'esigenza di tutela dei diritti dei lavoratori impiegati nei servizi; l'incidenza della parte economica sul punteggio totale risulta quindi mitigata in presenza di consistenti ribassi;

considerato che gli elementi caratterizzanti la proposta progettuale presentata saranno definiti e approvati successivamente con la predisposizione del Capitolato e della lettera di invito;

tenuto conto che alla luce delle Linee Guida n. 2 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa", approvate con deliberazione dell'A.N.A.C. 21 settembre 2016 n. 1005, i criteri e le modalità di valutazione delle offerte tecniche ed economiche dovranno essere coerenti con le stesse in ragione del fatto che gli elementi di valutazione dovranno essere tutti connessi al servizio posto in gara e alle sue caratteristiche intrinseche e funzionali e alle modalità di erogazione del servizio;

ritenuto che, in base alla normativa vigente, sono ammessi a partecipare alla gara soggetti senza scopo di lucro, in particolare i soli Enti del Terzo settore in possesso dell'accreditamento al momento dell'invito da parte dell'Amministrazione comunale a presentare offerta;

preso atto che, in funzione della tipologia di procedura individuata, per quanto attiene ai requisiti di accesso alla gara, al fine di garantire che il servizio sia svolto con la professionalità, la capacità tecnica necessaria e l'affidabilità tecnico-organizzativa del concorrente, i partecipanti devono dimostrare, oltre all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, di essere in possesso, quali requisiti di partecipazione (che devono essere posseduti alla data di avvio della procedura coincidente con la pubblicazione dell'avviso di preinformazione e alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte salvo ove diversamente disposto):

1. ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.: iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività compatibili con l'esercizio delle attività oggetto di appalto;
2. essere iscritti nel Registro dei soggetti accreditati ai sensi dell'art. 53, comma 6 della L.p. 13/2007 e relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 09.04.2018 n. 3-78/Leg., modificato con D.P.P. 19.10.2018 n. 22-97/Leg. o in alternativa aver presentato domanda di autorizzazione e accreditamento al precitato Registro. L'iscrizione o la domanda di iscrizione dovrà fare riferimento all'aggregazione funzionale "Età anziana domiciliare e di contesto";
3. aver ottenuto, alla data dell'invito, l'accreditamento di cui al punto precedente;
4. aver svolto, nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di preinformazione, attività di gestione di servizi residenziali, semi-residenziali o domiciliari e di contesto per anziani (quali a titolo esemplificativo abitare accompagnato, accoglienza per anziani, centro di servizi, assistenza domiciliare e di contesto, pasti a domicilio), per un importo complessivo non inferiore a 6.000.000,00 di euro e un monte ore complessivo dedicato ad assistenza diretta alla persona, svolte a domicilio o presso strutture residenziali, non inferiore a 180.000 ore. L'attività può essere stata svolta per conto di Enti pubblici o privati;

tenuto conto che l'art. 32 della L.p. n. 2/2016 e s.m. nello specifico al comma 4 septies prevede un esame con le Organizzazioni sindacali e le rappresentanze degli imprenditori al fine di individuare gli effetti sulla dimensione e la qualità dell'occupazione derivanti dalle scelte relative ai servizi in appalto ad alta intensità di manodopera (visto anche quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale 25.09.2020 n. 1431). Con nota prot. n. 277400/2020 di data 1 dicembre 2020 sono state convocate le Organizzazioni sindacali e le rappresentanze delle categorie imprenditoriali della gara e in data 7 dicembre 2020 si è tenuto un incontro con i relativi referenti delle rappresentanze sindacali e imprenditoriali invitate in cui sono stati illustrati i contenuti salienti della procedura in oggetto con particolare riferimento alle tematiche riguardanti il personale, sul cui esito è stata redatta una relazione conservata agli atti della procedura del 9 dicembre 2020 n. 284125 di protocollo;

considerato che, con deliberazione successiva del Consiglio comunale, verrà approvato l'elaborato denominato "Capitolato speciale d'appalto" redatto dal competente Servizio che costituirà il progetto di servizio e che conterrà le clausole fondamentali destinate a regolare il rapporto negoziale intercorrente fra Amministrazione e operatore economico che si aggiudicherà la gara e che in tale sede, fermo restando l'importo a base di gara come sopra definito, verrà prenotata la relativa spesa;

tenuto conto che l'avviso di preinformazione debba essere pubblicato, oltre che sulla

GUUE, secondo le previsioni previste dalla normativa nazionale di riferimento con riguardo a quanto previsto per i bandi di gara di procedura sopra soglia europea (GURI, due quotidiani nazionali e due quotidiani locali) al fine di garantire la massima pubblicità e partecipazione anche con riferimento all'importo a base di gara;

visti gli artt. 74 e ss. dello Statuto del Comune di Trento ove si dettano i principi fondamentali dell'attività di erogazione e gestione dei servizi pubblici da parte dell'Amministrazione comunale con particolare riguardo agli articoli da 81 a 86 del medesimo Statuto nei quali sono dettate precise regole per la scelta delle modalità organizzative dei servizi pubblici;

rilevato che a norma di quanto previsto dall'art. 8, comma 2 bis, lettera b) del vigente Regolamento dei contratti, la predisposizione degli atti di gara costituisce attività esecutiva di competenza della struttura dell'Amministrazione unitamente all'espletamento del procedimento di gara;

richiamata la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di importo  $\geq$  40.000,00 euro parte integrante del Piano Esecutivo di Gestione (triennio 2021-2023), come da ultime variazioni approvate, in cui è previsto l'affidamento in oggetto;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

atteso che la proposta di deliberazione è esaminata dalla Commissione consiliare per le politiche sociali, familiari, abitative, culturali, il decentramento e le pari opportunità e dalla Commissione consiliare per la Vigilanza, la trasparenza, la partecipazione, l'informazione e l'innovazione in seduta congiunta in data 18.12.2020 e 26.01.2021;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 30.05.2017 n. 64;
- la L.p. 19 luglio 1990 n. 23 e s.m.;
- la L.p. 9 marzo 2016 n. 2 e s.m.;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e la Direttiva 2014/24/UE;
- la L.p. 27 luglio 2007 n. 13 e s.m.;
- la L.p. 23 marzo 2020 n. 2 e s.m.;
- l'allegato F della deliberazione della Giunta provinciale 7 febbraio 2020 n. 174 (Linee Guida in materia di affidamento di servizi socio-assistenziali mediante appalto o concessione);
- la nota del Servizio Spazio argento e politiche abitative di data 2 dicembre 2020 n. 279237 di protocollo;

ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 49, comma 3, lettera g) della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m. (Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), e degli art. 8, comma 2 bis, lettera b) e art. 76, comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, assistito dagli scrutatori, l'esito della votazione allegato;

sulla base di tali risultati il Consiglio comunale

### d e l i b e r a

1. di autorizzare l'indizione di una procedura ristretta ai sensi della normativa vigente per l'individuazione mediante appalto del soggetto cui affidare il servizio di assistenza domiciliare e di contesto individuando quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa per le motivazioni di cui in premessa e di cui all'allegato denominato "griglia di valutazione" - Allegato n. 1 - redatto dal Servizio competente secondo l'allegato A delle Linee Guida della Provincia autonoma di Trento sopracitate, nel quale si richiama la presente, che firmato dal Segretario forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
2. di stabilire che l'affidamento sopra indicato avrà durata di tre anni decorrenti dalla data di avvio del servizio;
3. di approvare lo schema di avviso di preinformazione - Allegato n. 2 - (sulla base del relativo formulario GUUE) redatto dall'Ufficio Gare del Servizio Appalti e partenariati dando mandato allo stesso di modificarlo con gli elementi di dettaglio non ancora definiti o con le integrazioni rese necessarie da eventuali disposizioni normative sopravvenute, nel quale si richiama la presente, che firmato dal Segretario forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
4. di dare atto che con deliberazione del Consiglio comunale si procederà all'approvazione del Capitolato speciale d'appalto, riservandosi di valutare, tenuto conto dei contenuti di dettaglio del servizio richiesto, la necessità di apportare al valore stimato, da indicare nell'avviso di preinformazione, eventuali modifiche all'importo a base di gara nel *range* massimo del 2%, previa variazione di bilancio, dandone conto nel suddetto avviso;
5. di dare atto che il Dirigente competente provvederà agli ulteriori adempimenti necessari all'espletamento della procedura di gara;
6. di indicare quale RUP e quale responsabile della gestione del contratto, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, lettera g) del Regolamento per la disciplina dei contratti, il Dirigente del Servizio Welfare e coesione sociale.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1 e n. 2.

IL SEGRETARIO  
f.to Moresco

IL PRESIDENTE  
f.to Piccoli

---

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



---

COMUNE DI TRENTO

---

**ESITO DELLA VOTAZIONE**

Oggetto: D.LGS. N. 50/2016 E S.M. - ART. 76 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DEL COMUNE DI TRENTO LINEE GUIDA DELLA P.A.T. IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI MEDIANTE APPALTO O CONCESSIONE - AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DI CONTESTO ATTIVAZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E INDIZIONE GARA IMPORTO A BASE DI GARA STIMATO TRIENNALE EURO 16.725.129,00 (AL NETTO DEGLI ONERI FISCALI).

---

**Votazione palese**

Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 40

**Favorevoli:** n. 25 i Consiglieri Baggia, Bosetti, Bozzarelli, Brugnara, Bungaro, Carli, Casonato, Chilà, Dal Ri, Fernandez, Filosi, Fiori, Franzoia, Gilmozzi, Ianeselli, Lenzi, Maule, Panetta, Pedrotti, Raffaelli, Robol, Serra, Stanchina, Tomasi, Uez

**Contrari:** n. 0

**Astenuti:** n. 15 i Consiglieri Angeli, Bridi, Demattè, Filippin, Frachetti, Giuliani, Guastamacchia, Maestranzi, Maschio, Merler, Piccoli, Saltori, Urbani, Zanetti C., Zanetti S.

Trento, addì 17.02.2021

il Segretario generale  
f.to Dott.ssa Moresco Lorenza



COMUNE DI TRENTO

---

**Proposta di Consiglio n. 8 / 2021**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA**

Oggetto: D.LGS. N. 50/2016 E S.M. - ART. 76 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DEL COMUNE DI TRENTO LINEE GUIDA DELLA PAT IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI MEDIANTE APPALTO O CONCESSIONE - AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DI CONTESTO ATTIVAZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E INDIZIONE GARA IMPORTO A BASE DI GARA STIMATO TRIENNALE EURO 16.725.129,00 (AL NETTO DEGLI ONERI FISCALI).

---

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 4 febbraio 2021

Servizio Appalti e paternariati  
Il Dirigente  
dott.ssa Claudia Zanella  
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

---

**Proposta di Consiglio. 8 / 2021**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE**

Oggetto: D.LGS. N. 50/2016 E S.M. - ART. 76 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DEL COMUNE DI TRENTO LINEE GUIDA DELLA PAT IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI MEDIANTE APPALTO O CONCESSIONE - AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DI CONTESTO ATTIVAZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E INDIZIONE GARA IMPORTO A BASE DI GARA STIMATO TRIENNALE EURO 16.725.129,00 (AL NETTO DEGLI ONERI FISCALI).

---

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali  
Il Dirigente  
dott.ssa Franca Debiasi  
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 09.02.2021